

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 17 settembre 2014

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A. anche nella qualità di Capogruppo

e

- le Delegazioni Sindacali di Gruppo

premesso che:

- costituisce obiettivo del Piano d'Impresa 2014-2017 il rafforzamento del senso di appartenenza e orgoglio attraverso un insieme di politiche interne di valorizzazione anche del welfare aziendale e di sostegno all'occupazione oltre che di supporto alle famiglie, accompagnate da adeguate iniziative di comunicazione;
- è intenzione delle Parti valorizzare soluzioni apprezzabili sotto il profilo sociale, confermando il principio – già introdotto nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo con il processo di armonizzazione della normativa applicabile al Personale – di poter destinare l'intero importo del buono pasto, al netto dei previsti oneri contributivi, al Fondo Pensioni di pertinenza, ove consentito, ovvero a copertura delle contribuzioni poste a carico del dipendente dal Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo,

le Parti, in coerenza con quanto definito nel Protocollo delle Relazioni Industriali 24 febbraio 2014 e nel condiviso intento di stabilite regole uniformi per l'esercizio dell'opzione di destinazione sopra descritta da parte dei lavoratori di tutte le Società del Gruppo interessate, si danno reciprocamente atto e convengono che:

1. a far data dal 1° novembre 2014 di biennio in biennio è data facoltà a ciascun iscritto a forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita di optare per destinare al fondo pensioni stesso l'intero valore, al netto degli oneri contributivi dovuti per legge agli enti percettori della contribuzione obbligatoria (attualmente contributo di solidarietà nella misura del 10% del relativo valore versato), del buono pasto giornalmente spettantegli;
2. analogamente a quanto precede nel caso in cui il lavoratore interessato decida invece di destinare, fino a concorrenza del relativo valore, l'ammontare del buono pasto giornalmente spettantegli a copertura della contribuzione posta a suo carico per fruire delle prestazioni del Fondo Sanitario Integrativo, è data facoltà allo stesso di destinare alla forma di previdenza complementare aziendale di iscrizione la quota residua del valore, sempre al netto dei citati oneri contributivi, del buono pasto spettantegli che dovesse eventualmente eccedere la parte destinata al Fondo Sanitario Integrativo;

3. il controvalore del buono pasto destinato come sub. 1 e sub. 2 continua a non rientrare tra gli elementi costituenti la natura giuridica retributiva dell'emolumento e a non essere incluso nella base di calcolo per l'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto.

Intesa Sanpaolo S.p.A.  
nella qualità di Capogruppo

le Delegazioni Sindacali di Gruppo